

# REGOLAMENTO

PER GLI INGEGNERI DI RIPARTO

Approvato nella Seduta 13 Marzo 1880 del Consiglio d'Amministrazione

## ART. 1.º

Gli Ingegneri del 1.º e 2.º Riparto dipendono dall'Ingegnere del Riparto 3.º che è Capo dell'Ufficio Tecnico del Fiume.

## ART. 2.º

All'Ingegnere di Riparto spettano le mansioni tecniche e la sorveglianza diretta del tronco di Fiume ad Esso assegnato.

## ART. 3.º

L'Ingegnere di Riparto rivedrà i rapporti dei Custodi per contravvenzioni agli Ordini del Fiume, prima che giungano al Consiglio d'Amministrazione, per farvi quelle osservazioni e suggerire quei provvedimenti che crederà del caso.

ART. 4.º

Rivedrà pure le domande degli Utenti per nuove opere o per riparazioni; e, in caso d'urgenza, potrà egli stesso dare le necessarie disposizioni, e sotto la sua diretta responsabilità, subordinatamente alla sanzione del Consiglio d'Amministrazione.

ART. 5.º

Le prescrizioni per nuove opere o per concessioni di qualsivoglia natura lungo il Fiume e sue raggioni, proposte dal rispettivo Ingegnere di Riparto e approvate dal Consiglio d'Amministrazione, verranno poi rimandate all'Ingegnere stesso perchè curi da parte dei Concessionari l'esatta osservanza di quelle medesime prescrizioni e stenda in seguito il relativo atto di collaudo.

ART. 6.º

Nel caso di opere di notevole importanza il Consiglio d'Amministrazione delegherà al collaudo finale anche l'Ingegnere Capo.

ART. 7.º

L'Ingegnere di Riparto risponde del buon servizio prestato dai Custodi del Fiume lungo il tronco ad Esso assegnato; e dovrà riferir subito all'Amministrazione nel caso in cui i Custodi stessi mancassero in qualsiasi modo agli obblighi loro verso il Consorzio.

ART. 8.º

Obbligherà i detti Custodi a recarsi una volta la settimana al suo domicilio perchè riferiscano sulle risultanze delle loro visite quotidiane al Fiume, e perchè possano ricevere le necessarie istruzioni circa le nuove opere, le nuove concessioni e le nuove eventuali disposizioni riguardanti il Fiume medesimo.

ART. 9.º

Terrà un'apposito giornale ove registrerà ordinatamente quanto può avere interesse diretto col Fiume, sia in seguito a proprie ispezioni, che dietro rapporto dei Custodi.

ART. 10.º

Si accorderà coll'Ingegnere Capo onde stabilire delle periodiche osservazioni idrometriche sul Fiume, onde apportare le successive modificazioni e correzioni alla gran Carta corografica del medesimo, e onde predisporre l'altimetria generale del suo corso colle quote speciali de' suoi molteplici edifici, riferite tutte al livello del mare.

E coadiuverà altresì l'Ingegnere Capo nella tenuta dei Registri Catastali del Fiume, eseguendo i richiesti trasporti col metodo del Censimento.

ART. 11.º

Non potrà fare visite d'Ufficio lungo il Fiume se non dietro ordinanza del Consiglio d'Amministrazione.

ART. 12.º

Tanto per le visite d'Ufficio, che per quelle provocate dagli Utenti contro deposito, non compete agli Ingegneri del Fiume che il rimborso delle effettive spese borsuali in base a relativa tariffa.

ART. 13.º

È incompatibile negli Ingegneri del Fiume l'esercizio delle loro funzioni in lavori interessanti persone, colle quali avessero rapporti diretti od indiretti di famiglia o d'affari.

ART. 14.º

L'Ingegnere di Riparto avrà il suo domicilio in uno dei punti del tronco di Fiume assegnatogli.

ART. 15.º

E dovrà dare avviso in iscritto al Consiglio d'Amministrazione nel caso gli occorresse per affari propri, di assentarsi dalla sua residenza per un termine maggiore di cinque giorni consecutivi.

*Il Presidente*

CORNAGGIA.

*Il Cancelliere*

Dott. ENRICO GORLA.